



**Consorzio Valle del Cassarate
e golfo di Lugano**

Patriziati di

Bidogno



Insone–Corticiasca



Cagiallo



REGOLAMENTO D'USO STRADE FORESTALI MONTE BARO

Tratte:

**Barriera Rompiago – Piandanazzo o Spessa
Barriera Corticiasca – Spessa o Piandanazzo**

marzo 2016 - **PROVVISORIO**

**II CONSORZIO MANUTENZIONE ARGINATURA E INTERVENTI DI
PREMUNIZIONE FORESTALE VALLE DEL CASSARATE E GOLFO DI
LUGANO, in Lugano (in seguito: CVC);
I PATRIZIATI di Bidogno, Cagiallo e Insone-Corticiasca (in seguito: Patriziati)**

Richiamati:

- la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), in particolare l'articolo 15;
- l'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), in particolare l'articolo 13;
- la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), in particolare l'articolo 13;
- il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), in particolare gli articoli 34 e 35;
- la Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr) nonché, segnatamente, l'Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr).

Visti

- I Messaggi

Preso atto

- della Convenzione per la costituzione di servitù prediali reciproche del 29.10.2013 stipulata tra il CVC e i Patriziati (in seguito Convenzione), approvata dalla Sezione Enti locali con decisione del 18 novembre 2014;
- della relativa iscrizione a Registro Fondiario del 4 luglio 2014 (doc.15124/6)
- delle strade forestali del Monte Bar contenute nel Catasto cantonale delle strade forestali approvato dal Consiglio di Stato il 19 dicembre 2007), e meglio:
 - Rompiago – Corte di Camorino (n. 5.3.42)
 - Corte di Camorino – Piandanazzo (n. 5.2.43)
 - Monti di Corticiasca – Piazza grande (n. 5.2.39)
 - Fiume Bello – Spessa (n. 5.2.40)

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare:

- la circolazione con veicoli a motore sulle strade forestali del Monte Baro ossia sulle tratte dalla barriera di Rompiago fino a Piandanazzo - Spessa, e dalla barriera di Corticiasca-Monte fino alla Spessa – Piandanazzo, in seguito strade forestali, come da planimetria annessa
- il prelievo delle tasse d'uso per il parziale finanziamento delle spese di manutenzione delle strade forestali.

Art. 2 Principi

¹La circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale è vietata ai non autorizzati.

²Sulle strade forestali è posata una segnaletica stradale presso le barriere in zona Rompiago e a "Monte" di Corticiasca.

³Il CVC e i Patriziati possono circolare sulle strade forestali per scopi forestali, agricoli e d'interesse pubblico senza autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

⁴La circolazione sulle strade forestali di altri utenti è ammessa:

- con autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
- con autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

⁵Il CVC e i Patriziati allestiscono e tengono aggiornato l'elenco delle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali e si informano vicendevolmente sugli aggiornamenti. Un aggiornamento generale avviene entro fine anno.

Art. 3 Beneficiari di autorizzazione ordinaria

¹Il CVC, e i Patriziati sul proprio territorio, rilasciano un'autorizzazione ordinaria per scopi forestali e agricoli alle seguenti categorie di utenti:

- proprietari e/o aziende/imprese forestali che effettuano interventi selvicolturali su fondi serviti dalla strada forestale;
- proprietari/gestori di aziende agricole e/o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada forestale.

²Il CVC rilascia un'autorizzazione ordinaria ad altre persone o Enti di diritto pubblico o privato che esplicano un'attività di interesse pubblico, in particolare:

- a) servizi di polizia, pompieri e mezzi di soccorso;
- b) esercitazioni militari;
- c) realizzazione di provvedimenti di protezione dalle catastrofi naturali;
- d) servizi federali, cantonali, comunali nell'ambito delle loro attività;
- e) altri enti di diritto pubblico e privato per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti di approvvigionamento sul territorio di proprietà del CVC o dei Patriziati.

³Il CVC e i Patriziati informano i beneficiari delle autorizzazioni in merito alla loro responsabilità conseguenti a eventuali danni.

Art. 4 Beneficiari di autorizzazione eccezionale

Il CVC può rilasciare un'autorizzazione eccezionale alle seguenti categorie di utenti:

- a) proprietari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato;
- b) altri utenti in casi particolari e giustificati;

Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione

I) Richiesta

Tutte le richieste di circolazione sulla strada forestale vanno formulate in forma scritta al CVC o ai Patriziati indicandone il motivo.

II) Decisione

¹Tutte le autorizzazioni:

- a) sono rilasciate al richiedente per iscritto dal CVC o dai Patriziati e devono sempre essere riposte, in maniera visibile, sul parabrezza del veicolo;
- b) ne fissano le condizioni, in particolare la durata;
- c) conferiscono il diritto di ottenere una copia del presente Regolamento e una chiave o telecomando per l'apertura della barriera;
- d) non sono trasferibili a terze persone; resta riservato quanto previsto al cpv. 2 lett. c del presente articolo;
- e) prevedono il versamento di una cauzione secondo l'art. 10 del presente Regolamento.

²L'autorizzazione eccezionale per la durata di al massimo un anno civile:

- a) indica il/i numero/i di targa del/i veicolo/i ad essa riconducibile/i;
- b) autorizza la circolazione di un solo veicolo alla volta in caso di più numeri di targa autorizzati;
- c) autorizza unicamente la circolazione da parte del richiedente o di un membro del suo nucleo familiare;
- d) prevede il pagamento di una tassa d'uso stabilita secondo l'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 6 Decadenza e rinnovo dell'autorizzazione

¹L'autorizzazione decade al termine della durata indicata e può essere prolungata per motivi giustificati mediante richiesta scritta.

²In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione, il beneficiario è tenuto a restituire la chiave e/o il telecomando delle barriere e ha il diritto di rimborso della cauzione.

³Il CVC e i Patriziati si informano vicendevolmente e tempestivamente in merito a quanto citato alle cifre 1 e 2.

Art. 7 Modifica, revoca dell'autorizzazione

¹L'autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida del CVC o dei Patriziati e ciò per giustificate ragioni o per motivi di interesse pubblico.

²Essa è pure revocata qualora sia stata ottenuta con indicazioni false o in veritiere o previa diffida, quando non ne venissero rispettate le condizioni

Art. 8 Tasse d'uso: imposizione ed esenzione

¹Sono soggetti al pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione eccezionale secondo l'art. 4 del presente Regolamento.

²Il mancato godimento dell'autorizzazione eccezionale non dà diritto alla restituzione della tassa d'uso versata.

³Sono esenti dal pagamento di una tassa d'uso i beneficiari di autorizzazione ordinaria secondo l'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 9 Tasse d'uso: ammontare

¹L'ammontare delle tasse d'uso per i beneficiari di un'autorizzazione eccezionale è determinato sulla base dei costi effettivi di manutenzione della strada forestale e così fissato:

- a) proprietari di fondi e/o immobili nel perimetro allacciato:
da CHF 50.00 a CHF 200.00;
- b) altri utenti in casi particolari e giustificati:
 - da CHF 50.00 a CHF 200.00;
 - da CHF 100.00 a CHF 1'000.00 per costruzioni e cantieri, in relazione all'importanza dell'intervento.

²Le tasse d'uso per le diverse categorie di utenti sono stabilite ogni anno, mediante ordinanza, dal CVC tenendo conto dei limiti di cui al cpv. 1

³Il CVC stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione della tassa d'uso.

Art. 10 Chiavi della barriera e/o telecomando

¹Per ogni chiave (ev. telecomando) viene prelevata una cauzione CHF 50.00, rimborsabili alla riconsegna.

²Il CVC e i Patriziati tengono aggiornato il registro delle chiavi (ev. dei telecomandi) consegnati e s'informano vicendevolmente.

³Tutte le spese conseguenti alla perdita di una chiave o telecomando, cauzione compresa, sono a carico del richiedente beneficiario dell'autorizzazione di transito.

Art. 11 Disposizioni particolari

¹Il CVC e i Patriziati possono per la manutenzione o lavori di selvicoltura, limitare durante i lavori, la circolazione sulla strada forestale oppure il parcheggio dei veicoli sui piazzali. In ogni caso senza ostacolare il regolare godimento dei pascoli o alpeggi. A tale riguardo si stabiliscono di volta in volta degli accordi.. Resta inteso che per ragioni atmosferiche avverse o di forza maggiore non sarà garantita l'agibilità della strada forestale.

²Eventuali limitazioni o sospensioni della circolazione sulla strada forestale non danno diritto all'utente di far valere pretese di sorta nei confronti del CVC e dei Patriziati.

³veicoli che circolano sulla strada forestale devono essere conformi ed essere regolarmente ammessi alla circolazione sulla base delle vigenti prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale.

⁴Il tonnellaggio massimo consentito è di 12 t.

⁵In caso di danneggiamento della strada forestale vige l'obbligo di informare immediatamente il CVC e/o i Patriziati.

⁶Per la strada forestale di principio non sarà garantito il servizio invernale.

Art. 12 Divieti

¹Agli utenti della strada forestale è vietato:

- permetterne l'uso a terzi non autorizzati;
- il parcheggio sulla carreggiata di marcia;
- il parcheggio sulle piazze di scambio;
- il parcheggio di veicoli privi di targhe lungo tutto il tracciato;
- il deposito di materiale, attrezzi o macchinari di ogni genere lungo tutto il tratto stradale, sui piazzali e fondi adiacenti.

²Lo spargimento di ghiaia o sale, lo sgombero della neve e il transito con catene sono di principio vietati. Eccezioni sono possibili se espressamente autorizzate dal CVC o in caso di assoluta necessità con spese a carico del richiedente.

Art. 13 Vigilanza

¹Il CVC e i Patriziati vigilano sull'osservanza del presente Regolamento.

²La Sezione forestale può visionare in ogni tempo l'elenco allestito dal CVC e dai Patriziati relativo alle autorizzazioni ordinarie ed eccezionali nonché il registro delle chiavi e/o telecomandi consegnati.

Art. 14 Contravvenzioni

¹Per quanto non espressamente riservato agli organi di Polizia le contravvenzioni al presente regolamento sono punite dal CVC conformemente agli artt. 147-150 LOC applicabili per analogia.

²Sono riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.

³Il CVC trasmette ai Patriziati una distinta annuale delle contravvenzioni.

Art. 15 Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni del CVC e dei Patriziati è data facoltà di reclamo alla delegazione del CVC entro 15 giorni dall'intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e va debitamente motivato.

²Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso in base alla LCons.

Art 16 Modifiche e/o aggiornamenti

Le modifiche o gli aggiornamenti del presente regolamento necessitano l'accettazione unanime di tutte le Assemblee degli Enti stipulanti.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
Ris. N. del

•

**Adottato dall'Assemblea del Consorzio Manutenzione Arginatura e Interventi di Premunizione Forestale Valle del Cassarate e Golfo di Lugano (CVC),
in data[•]**

Approvato dall'Assemblea del Patriziato di Bidogno, in data[•]

Approvato dall'Assemblea del Patriziato di Cagiallo, in data.....[•]

Approvato dall'Assemblea del Patriziato di Insone-Corticiasca, in data[•]

Ratificato dal Consiglio di Stato, in data.....[•]

Per il CVC

- Per i Patriziati di:
- Bidogno
- Cagiallo
- Insone-Corticiasca